

Consuntivo 2010

- [Messaggio del 30 marzo 2011 n. 6488](#)
- DFE 5 - [Rapporto di maggioranza del 4 ottobre 2011 n. 6488R1, relatore: Michele Foletti](#)
- [Rapporto di minoranza 1 del 4 ottobre 2011 n. 6488R2, relatore: Sergio Savoia](#)
- [Rapporto di minoranza 2 del 4 ottobre 2011 n. 6488R3, relatore: Attilio Bignasca](#)

Intervento (sul Dipartimento delle finanze e dell'economia)

di

Carlo Luigi Caimi, a nome del Gruppo PPD

Ho firmato il Rapporto di maggioranza *con riserva*. La riserva si riferisce, più che al contenuto del Rapporto, al *metodo* utilizzato dalla Commissione della Gestione e delle finanze per esercitare la propria "alta vigilanza parlamentare", come prevista dalla normativa vigente.

Il mio intervento a nome del Gruppo PPD sarà necessariamente *tecnico*, dato che la tematica lo richiede.

Una possibile critica (anticipata dal presidente della Commissione della gestione e delle finanze nel suo intervento di ieri) potrebbe riguardare la collocazione delle mie riflessioni nell'ambito del dibattito sul Consuntivo, in particolare sul Dipartimento finanze ed economica. Io ritengo, invece, che proprio in questa occasione – se no: quando? – si debba affrontare il tema, che riguarda *un'attività centrale del lavoro parlamentare* che potrebbe anche far risparmiare parecchio.

Ricordo che l'alta vigilanza parlamentare sul potere esecutivo e sull'Amministrazione – che trova il suo fondamento nell'art. 57 cpv. 2¹ Cost./TI, ha conosciuto un importante consolidamento normativo con l'adozione nel 2002 della legge che regola i rapporti del Gran Consiglio con il Consiglio di Stato (LGC)², in particolare gli art. 21 e gli art. 145-153, integrata delle modifiche del 20 aprile 2004 (entrate in vigore il 1° settembre 2004) della legge sulla gestione finanziaria (LGF)³, denominata «legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato». La strutturazione riflette una tendenza pressoché generale, nel senso che – come ricordava il Rapporto annuale 2001/2002 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 17 maggio 2002 - l'alta vigilanza recepita anni fa "ancora come una funzione puramente accademica, sta diventando *un'attività centrale del lavoro parlamentare*"⁴. Per chi fosse interessato ad approfondire la problematica è fondamentale la lettura del parere 9 settembre 2004 *L'alta vigilanza del Gran Consiglio sul Consiglio di Stato e sull'Amministrazione* del nostro consulente giuridico Michele Albertini sul tema.⁵

L'alta vigilanza parlamentare viene esercitata attenendosi ai cinque criteri di legalità, conformità all'ordinamento vigente, adeguatezza, efficacia ed economicità. Essa richiede che si disponga delle necessarie risorse, sia a livello finanziario che personale.

In materia amministrativa, giusta l'art. 148 cpv. 3 LGC, "la Commissione si avvale del *servizio parlamentare di controllo dell'amministrazione* e collabora con il Controllo cantonale delle finanze."

¹ "Esso [il Gran Consiglio] esercita l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità."

² Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (RL 2.4.1.1).

³ Legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 (RL 2.5.1.1).

⁴ Rapporto annuale 2001/2002 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 17 maggio 2002 (FF 2002 pag. 5298).

⁵ Michele Albertini, *L'alta vigilanza del Gran Consiglio sul Consiglio di Stato e sull'Amministrazione, Riflessioni su ruolo e modalità d'intervento del Parlamento alla luce delle recenti modifiche legislative*, parere del 9 settembre 2004.

Meglio: *dovrebbe avvalersi*, visto che il “servizio parlamentare di controllo dell’amministrazione”, previsto dalla normativa che questo Parlamento si è data nel 2002, in particolare dagli art. 159 e 164 LGC, *non esiste*. Esso dovrebbe essere “un gruppo di ricerca interdisciplinare incaricato di assistere la Commissione della gestione e delle finanze sul piano tecnico nell’ambito del suo compito di alta vigilanza e in particolare delle ispezioni” e di effettuare “su richiesta della Commissione, studi e valutazioni di portata più o meno grande per valutare le politiche cantonali nell’ottica della loro efficacia, efficienza, legalità e opportunità”⁶.

Senonché, nell’ambito della successiva revisione della LGF, l’istituzione di questo organo è stata *congelata*, sostanzialmente per presunte ragioni finanziarie, con rinuncia quindi di 2-3 unità a tempo pieno”⁷. Il ridimensionamento, o meglio il mancato potenziamento, priva di fatto la Commissione della gestione e delle finanze di un’istituzione a suo tempo ritenuta “fondamentale affinché il Gran Consiglio possa realmente svolgere il suo ruolo di controllo non solo finanziario”⁸ e quindi di un organo che avrebbe anche potuto, analogamente a quanto svolge l’Organo parlamentare federale di controllo dell’amministrazione (OPCA), procedere a valutazioni scientifiche dell’azione amministrativa.

Viste le difficoltà in cui si è trovata la Commissione della gestione e delle finanze a svolgere con efficacia il proprio compito di alta vigilanza parlamentare nell’ambito del Consuntivo 2010 – un esempio per tutti: una parte delle incombenze spettanti all’Amministrazione come il riordino di migliaia di risoluzioni governative consegnate alla rinfusa al Parlamento ha dovuto inaspettatamente essere effettuata dal segretario della nostra Commissione, al quale va il nostro più vivo ringraziamento - ho chiesto di attivare finalmente il servizio parlamentare di controllo dell’amministrazione, per il momento senza ricevere una risposta sostanziale. Da qui la mia riserva, che auspico di poter sciogliere. Chiedo che l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio aggiunga la relativa voce di spesa nella bozza di preventivo 2012 del nostro Parlamento prevista dagli art. 160 cpv.2 lett. b e 169 LGC.

L’attivazione del servizio parlamentare di controllo dell’amministrazione, lo ricordo in conclusione, permetterebbe anche un’alta vigilanza *continuativa nel tempo* e non limitata al periodo dell’esame del Consuntivo dello Stato. Il delicato tema relativo al momento del controllo ha suscitato in passato ampi dibattiti, non solo nella dottrina. Anche durante i lavori per la nuova LGC ticinese il problema si è posto. Al riguardo, la Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio - chiarendo un punto oggetto di riflessioni e preoccupazioni da parte del Consiglio di Stato e nel silenzio del disegno di legge - aveva sostanzialmente quanto segue: “questo tipo di controllo dovrà essere a posteriori nel senso che non potrà in nessun modo influenzare direttamente le decisioni dell’amministrazione, come per altro già avviene per la vigilanza sulla magistratura. *Dovrà però essere costante come il controllo delle finanze.*”⁹

Ritengo che sia inutile lamentarsi che l’Esecutivo e l’Amministrazione non svolgono alcuni compiti conformemente alle norme legislative e organizzative se il Parlamento è il primo a rinunciare ad alcune sue prerogative per l’esercizio efficace e continuativo della sua alta vigilanza.

Carlo Luigi Caimi

18.10.2011

⁶ Rapporto del 14 maggio 2002 della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio, ad art. 154 del disegno (ora art. 164 LGC).

⁷ Scritto del 2 marzo 2004 del Consiglio di Stato alla Commissione della gestione e delle finanze, allegato al rapporto n. 5382R.

⁸ Rapporto del 14 maggio 2002 della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio, ad art. 154 del disegno (ora art. 164 LGC).

⁹ Rapporto n. 5319R del 3 dicembre 2002: osservazioni al rapporto 6 novembre 2002 del Consiglio di Stato, pag. 7/8.